

**DOMANI  
SUL SOLE 24 ORE**

**Giustizia.** Diminuiscono i riti del processo civile

**Antiriciclaggio.** Si abbassa il limite per i pagamenti in contanti

**La guida.** Le novità sull'Iva al 21%

**L'esperto risponde.** I chiarimenti ai quesiti inviati dai lettori

Domenica 18 Settembre 2011

www.ilsole24ore.com/norme

**Diritto societario.** Il ministero dello Sviluppo economico ha risposto ai dubbi sollevati da una Camera di commercio

## Pegno di quote, esclusiva ai notai

Nelle Srl può essere costituito solo con atto pubblico o scrittura autenticata

Angelo Busani

Il pegno e l'usufrutto di quote di società a responsabilità limitata possono essere costituiti solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. Per questi atti, dunque, non si può applicare la procedura, applicabile, invece, all'atto di cessione di quote di Srl, prevista all'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008), ovvero l'atto informatico sottoscritto dai contraenti con firma digitale non autenticata e poi depositato al Registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato in base all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 340/2000.

È quanto stabilito dalla nota n. 0127447, datata 5 luglio 2011, del ministero dello Sviluppo economico (Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, divisione XXI - Registro delle Imprese) in risposta a una richiesta della Camera di Commercio di Treviso (n. 10229 del 10 febbraio 2011). Il Ministero argomenta la sua

opinione rilevando che l'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008, fa riferimento agli atti «di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile» (e quindi agli atti di trasferimento della partecipazione al capitale della Srl), mentre gli atti istitutivi del diritto di usufrutto e di pegno non sono contemplati nell'articolo

### IL PERIMETRO

La possibilità di trasmissione al Registro imprese attraverso i commercialisti è esclusa anche nel caso di usufrutto

lo 2470, ma nell'articolo 2471-bis. Si pone dunque il tema se applicare, in via analogica, anche alle fattispecie previste dall'articolo 2471-bis (il pegno e l'usufrutto di azioni) la norma dell'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008, che consente di effettuare il trasferimento di quote di Srl mediante atto informatico corredato dalla firma digitale dei contraenti (non autenticata da notaio), facendo poi carico a un commer-

cialista di depositare l'atto informatico al Registro delle imprese.

La risposta del Ministero, su questa applicazione analogica dell'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008, agli atti portanti costituzione di usufrutto e di pegno, è stata però negativa, in base alla considerazione che la norma prevista dall'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008, è da qualificare come "eccezionale" e, pertanto, per regola generale (esplicitata nell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile) non suscettibile di interpretazione analogica.

Secondo il Ministero, infatti, mentre il deposito al Registro imprese di un atto redatto nella forma notarile è conforme alle ordinarie regole di tenuta e di gestione del Registro (l'articolo 11, comma 4, Dpr 581/1995 prescrive la forma notarile per gli atti da introdurre nel Registro), il deposito di un atto informatico con firma digitale non autenticata è una fattispecie eccezionale, perché in questo caso si ha «una presunzione semplice di appartenenza dello scritto al sottoscrittore, vincibile con qualsiasi mezzo di prova». Se in-

### La ricostruzione

#### 01 | L'ESTENSIONE AI COMMERCIALISTI

Anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili possono effettuare per via telematica il deposito al Registro delle imprese degli atti di trasferimento delle quote di Srl se contenuti in un atto redatto in via informatica sottoscritto dai contraenti con firma digitale. È la novità introdotta dal Dl 112/2008 (articolo 36, comma 1-bis), convertito dalla legge 133/08. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale delle Srl può essere, infatti, iscritto nel Registro imprese sia se effettuato con atto notarile, sia se l'atto è sottoscritto dai contraenti con firma digitale e poi spedito al Registro imprese da un commercialista munito di firma digitale

#### 02 | IL DUBBIO SU PEGNO E USUFRUTTO DELLE QUOTE

La Camera di commercio di Treviso ha interpellato il

ministero dello Sviluppo economico per sapere se la procedura di sottoscrizione digitale dell'atto da parte degli interessati con presentazione per via telematica al Registro imprese da parte di un commercialista sia applicabile anche agli atti costitutivi di usufrutto e di pegno sulle partecipazioni di Srl

#### 03 | LA RISPOSTA DEL MINISTERO

Per il ministero, il pegno e l'usufrutto di quote di Srl possono essere costituiti solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. Per questi atti, dunque, non si può applicare la procedura introdotta per l'atto di cessione di quote di Srl. L'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008 fa riferimento infatti agli atti «di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del Codice civile». Ma gli atti istitutivi del diritto di usufrutto e di pegno sono contemplati nell'articolo 2471-bis

vece la firma digitale fosse autenticata, si avrebbe «una presunzione di appartenenza dello scritto al sottoscrittore vincibile solo con querela di falso».

«Sembra evidente», conclude dunque il Ministero, «che solo tale ultima procedura è in grado di garantire il rispetto del principio di autenticità degli atti soggetti ad iscrizione che regge il regime di pubblicità del registro delle imprese». Di qui, pertanto, la ritenuta eccezionalità dell'articolo 36, comma 1-bis, del Dl 112/2008 e la insuscettibilità della sua applicazione analogica oltre l'alveo dell'articolo 2470 del codice civile e, in particolare, agli atti costitutivi del pegno e dell'usufrutto su quote di partecipazione al capitale sociale delle Srl.

Da notare, infine, che il Ministero, in un inciso del suo ragionamento, ritiene ancora «oggi controversa» la questione se anche l'atto recante trasferimento di quote di Srl debba recare l'autentica notarile, sulla quale si sono registrati i noti interventi del Tribunale di Vicenza (21 aprile 2009) e del Tribunale di Grosseto (31 luglio 2009).

### DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Ceradi-Luiss

A CURA DI Valeria Panzironi

## Contro l'evasione serve una reale efficacia repressiva

di Andrea R. Castaldo

Tra le misure anticrisi appena adottate figura il classico intervento penale, in ossequio alla consolidata tradizione che lo vuole deterrente efficace della condotta illecita. Il Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, prevede modifiche in materia penale, (quasi) tutte concentrate nell'ambito tributario. Preso atto dell'endemica e massiva fetta di evasione, il Governo si è mosso nella duplice direzione - sostanziale e processuale - di assimento della disciplina di contrasto. Mediaticamente ribattezzato con l'espressione di "manette agli evasori" (curiosamente, l'identico titolo che aveva accompagnato il battesimo del Dlgs 74/2000, cioè delle norme oggi riformate), le novità si concentrano sull'abbassamento della soglia di rilevanza per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3), dichiarazione infedele (articolo 4), omessa dichiarazione (articolo 5). Proprio in seguito alla riforma del 2000, la condotta penalmente rilevante di evasione venne costruita attraverso l'introduzione di specifiche soglie quantitative, quali ideali spartiacque tra i comportamenti (al di sotto) da perseguire in sede tributaria e quelli (al di sopra) costituenti reato, in ragione dell'offensività maggiore insita nell'entità dell'evasione e in ossequio al principio costituzionale della sussidiarietà penale. E suona quanto meno bizzarro che proprio le motivazioni di politica criminale sottese alla riforma di allora (funzione selettiva del disvalore penale in grado di concentrarsi sui reali fenomeni di evasione e quindi combatterla più efficacemente) siano oggi utilizzate per il cammino inverso (abbassare l'alea per un contrasto migliore). Vuoi vedere allora che l'obiettivo reale, neppure così mascherato, non è punire, ma fare cassa? In tempi di magra, ogni incentivo è benedetto, e ricorrere al collaudato diritto penale è oltretutto intervento a costo zero. L'altra morsa della tetraglia riguarda il fronte processuale ed è improntata al levigamento dei benefici attuali. Così, spariscono diminuzioni sensibili di pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture inesistenti, e l'attenuante del pagamento del debi-

to tributario produce minore sconto. Ma soprattutto i termini di prescrizione sono ritoccati in aumento (un terzo), il patteggiamento è possibile se l'imputato ha previamente definito il contenzioso con il fisco, restituendo il malto, la sospensione condizionale della pena non è concedibile, quando, congiuntamente, l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al trenta per cento del volume d'affari e a tre milioni di euro.

Sul precipitato della mini-forma si potrebbero dire molte cose. A cominciare dall'altalenante balletto dei termini di prescrizione, accorciati o stirati secondo contingenze occasionali, per arrivare all'eccentrico e inderogabile ostacolo alla sospensione condizionale della pena nel caso di particolare consistenza dell'evasione. Una misura a ri-

### IL RISCHIO

La minaccia di rendere più facile il reato è uno slogan se non associata all'effettività della pena

schio di legittimità costituzionale, poiché il limite al beneficio dipende da automatismi oggettivi, in contrasto con le finalità specialpreventive dell'istituto. Ma in generale è l'impalcatura complessiva a non convincere. Il messaggio usurato della lotta all'evasione attraverso la minaccia di più reati e più pene rimane un (contro)prodotto slogan se alla deterrenza - come Beccaria in tempi non sospetti ricordava - non si associa la reale efficacia repressiva. In altre parole, è il perseguimento del reato, la rapidità del processo, l'effettività della pena (e non della teorica cornice edittale) la chiave del problema. Un timido segnale di speranza, peraltro, si scorge nella manovra, laddove si accenna alla razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria penale. Difficile dire se l'obiettivo si realizzerà, anche per resistenze corporative; ma averlo previsto è quanto meno indice di buona volontà e segnale al Paese di consapevolezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
 Ordinario di Diritto Penale  
 all'Università di Salerno

**Le massime del notariato.** La convocazione delle assemblee

## Integrazione dell'odg se si rispetta il calendario

Le recenti novità normative sono state al centro di diverse massime sul diritto societario edito dal Comitato interregionale dei notai delle Tre Venezie (sive da «Il Sole 24 Ore» di ieri).

La nuova disciplina dei conferimenti in natura nella Spa (Dlgs 142/2008, come modificato dal Dlgs 224/2010) ha indotto i notai veneti a ritenere che la perizia di conferimento può essere sia specificamente predisposta in vista del conferimento, sia predisposta ad altri fini (ad esempio: un finanziamento bancario avente a oggetto il bene poi oggetto di conferimento) ma poi usata anche a supporto del conferimento. In questo ultimo caso, tuttavia, secondo i notai veneti, l'uso di questa perizia per il conferimento è possibile se espressamente consentito dall'esperto, in considerazione della responsabilità che lo coinvolge. Anche la disciplina sui diritti degli azionisti, introdotta nel Dlgs 58/1998 (il cosiddetto

Tuf, Testo unico dell'intermediazione finanziaria) per effetto del Dlgs 27/2010, è stata alla base di alcune massime di comportamento sulle società quotate. Alcune di esse sono state riferite alla convocazione delle assemblee:

a) poiché il Tuf demanda alla Consob di normare la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e la Consob ha dettato in materia una disciplina esaustiva e inderogabile, le eventuali clausole statutarie che prevedano modalità ulteriori di convocazione dell'assemblea rispetto a quelle legali hanno valenza meramente "organizzativa" e la loro inosservanza non si ripercuote sulla validità della convocazione;

b) la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sul sito internet della società deve rimanere visibile almeno per tutto il periodo di tempo prescritto dalla normativa in materia; se in questo periodo si

verificano interruzioni non significative della pubblicazione dell'avviso per cause non imputabili alla società (ad esempio un guasto tecnico) l'assemblea è comunque validamente convocata, mentre, in caso contrario, è necessario procedere con una nuova convocazione;

c) il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno non può essere esercitato se gli argomenti proposti dai soci richiedono un termine di convocazione maggiore rispetto a quello previsto per l'assemblea il cui ordine del giorno sarebbe integrato: se è stata convocata un'assemblea per il ripianamento delle perdite in base all'articolo 2447 del Codice civile (il cui termine di convocazione è di 21 giorni), l'ordine del giorno non può essere integrato con materie il cui inserimento all'ordine del giorno richiede un termine di pubblicazioni di 30 giorni.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Commercialisti.** Il convegno di Cagliari

## La mancata indipendenza costa cara al revisore

Alessandro Galimberti  
 CAGLIARI. Dal nostro inviato

Oltre il 90% del lavoro della Commissione centrale dei revisori contabili - l'organo di controllo disciplinare dei quasi 150 mila iscritti al Registro unico - è assorbito dalle «valutazioni di indipendenza» sui professionisti che assumono incarichi a rischio. È un dato su cui la categoria deve riflettere, considerando anche le conseguenze delle eventuali sanzioni irrogate (basta un giorno di sospensione per la decadenza da tutti gli incarichi in essere) e per le conseguenze "long term" di un eventuale azzardo, visto che una scelta sbagliata non si prescrive prima di sei anni, e si trascina per quattro dopo la cessazione dell'incarico.

Non a caso le Linee guida per l'organizzazione del Collegio sindacale - organo a partecipazione storicamente "caratteristica" dei commercialisti - pre-

sentate venerdì in apertura del Congresso di Cagliari e che saranno aperte alla consultazione della categoria fino a tutto novembre, focalizzano bene le procedure per una scelta adeguata e sicura.

Con una buona dose di fair play, i relatori del seminario che ieri ha concluso i lavori del Forte Village di Santa Margherita di Pula, hanno sottolineato che, se di qualità della revisione si deve e si vuole parlare, è meglio che cessi, tra le altre, l'abitudine di chiamare il collega solo il giorno dopo per fargli sapere di averlo nominato nel collegio dell'impresa cliente di studio. Perché è evidente che se le imprese e tutto il sistema Paese hanno bisogno oggi più che mai di trasparenza e di affidabilità, la revisione legale - che ha tante legittime aspirazioni al proposito - deve non solo essere, ma anche apparire come la moglie di Cesare.

In attesa del prossimo convegno nazionale della categoria - annunciato per la prima settimana di novembre a Firenze - che tratterà del ruolo di commercialisti ed esperti contabili nella Pa (che proprio nella manovra ottengono un posto importante e ufficiale nella revisione contabile delle Regioni) il Cndcec rilancia le proposte avanzate venerdì dal presidente Claudio Sciliotti: dall'accordo con l'agenzia delle Entrate per lo stop della riscossione provvisoria nei confronti delle imprese che investono nella revisione legale "seria", alle agevolazioni per l'accesso al credito della Pmi con bilanci "certificati", fino all'appello all'apertura della copertura assicurativa dei revisori, in grado di neutralizzare gli effetti della responsabilità solidale con gli amministratori prevista dal codice civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Fisco.** La collaborazione di Berna nel quadro dell'accordo contro le doppie imposizioni

## Verso l'intesa sullo scambio dati Svizzera-Usa

Lino Terlizzi  
 LUGANO

Si aprono spiragli per un accordo tra Svizzera e Usa che eviti un nuovo scontro tra le due parti nel campo del fisco e del segreto bancario. Secondo voci riprese dalla stampa elvetica, e non smentite da Berna, il capo dei negoziatori svizzeri Michael Ambühl sarebbe tornato da Washington con un "si" di massima americano a una proposta di mediazione che potrebbe sbloccare il contenzioso che riguarda alcune banche rossocrociate.

All'inizio di questo mese le autorità Usa avevano lanciato un ultimatum a Berna (scaduto il 6 settembre), per ottenere informazioni su clienti americani di banche svizzere sospettate di aver aiutato i clienti stessi a evadere o frodare il fisco. Voci insistenti - e anche in questo caso nonsmentite - hanno indi-

cato tra le banche messe nel mirino il Credit Suisse, la Julius Bär, la Wegelin, le Banche cantonali di Zurigo e Basilea. Il Governo di Berna non ha accettato l'ultimatum, ha parlato di invito negli Usa nel frattempo solo di dati statistici (senza indicare)

### AL LAVORO

L'ipotesi allo studio esclude il passaggio automatico e la «pesca indiscriminata» di informazioni

zioni di nomi di clienti) e ha comunque rilanciato i negoziati.

L'ipotesi di intesa ora sarebbe in sostanza questa: le banche e Berna collaborerebbero con le autorità Usa nel quadro del rivisto accordo sulla doppia imposizione fiscale, a cui

verrebbe fatta un'aggiunta per semplificare l'assistenza amministrativa o giudiziaria, a seconda dei casi, da parte della Svizzera. Non vi sarebbero quindi né scambio automatico di informazioni né pesca indiscriminata (fishing expedition) di dati; il segreto bancario rimarrebbe ma vi sarebbe una collaborazione elvetica molto ampia nell'esaminare le richieste Usa.

Nel 2009 Berna e Washington avevano siglato un accordo per chiudere il caso Ubs, banca che aveva pagato 780 milioni di dollari e consegnato alle autorità Usa 4450 dossier relativi a clienti sospettati di reati fiscali (Washington in un primo tempo aveva chiesto decine di migliaia di nomi).

Lo schema della nuova intesa sarebbe simile, ma con due differenze rilevanti: non vi sarebbe procedura d'urgenza e si

agirebbe non ad hoc ma dentro il quadro dell'accordo sulla doppia imposizione.

Gli Usa non intendono per ora seguire la via di Germania e Regno Unito, che hanno recentemente siglato con la Svizzera accordi bilaterali su una nuova imposta liberatoria (Rubik) in cambio del mantenimento del segreto bancario, e dunque il tracciato della cooperazione legata alla doppia imposizione sembrerebbe per ora l'unico percorribile per evitare un nuovo scontro, oppure singoli accordi per le varie banche.

Se la nuova intesa fosse raggiunta, vi sarebbe bisogno dei due Parlamenti. Quello di Berna dovrebbe approvare l'aggiunta sull'assistenza, quello di Washington dovrebbe probabilmente confermare a sua volta l'accordo sulla doppia imposizione con annessi e connessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**GIORNATA  
DI STUDIO**  
SETTEMBRE - OTTOBRE 2011

Aggiornato con il maxitemperamento alla manovra

# GUIDA ALLE MANOVRE FISCALI D'ESTATE



**Gruppo  
EUROCONFERENCE**  
costruiamo competenze

INFO: Tel. 045.8201828  
e-mail: convegni@euroconference.it

Per maggiori informazioni su programma, accreditamenti e quote di partecipazione visiti il sito [www.euroconference.it](http://www.euroconference.it)

CALENDARIO: Incontro di 1 giornata	
GENOVA 26 settembre	UDINE 28 settembre
MILANO 26 settembre	CAGLIARI 05 ottobre
TORINO 26 settembre	PALERMO 05 ottobre
PADOVA 27 settembre	PERUGIA 05 ottobre <small>CAMBIO DATA</small>
VERONA 27 settembre	FIRENZE 06 ottobre <small>CAMBIO DATA</small>
BOLOGNA 28 settembre	NAPOLI 06 ottobre
PESARO 28 settembre	ROMA 06 ottobre